

SISTO V PAPA.
A perpetua memoria.

1. *Domanda dell'abito.*

Da poco tempo, Noi, con Apostolica autorità, abbiamo approvato e confermato la Compagnia o Congregazione denominata « Ministri degli Infermi », iniziata da Camillo de Lellis, Sacerdote della Diocesi Teatina, e dai suoi Compagni, col beneplacito Nostro e della Sede Apostolica.

L'approvazione è pienamente contenuta nella nostra lettera del 18 marzo scorso, scritta sotto forma di Breve.

Ora gli stessi Camillo e Compagni, per un più felice sviluppo della Congregazione, desiderano che, come il loro Istituto è distinto dagli altri, così il loro abito si distingua da quello degli altri.

2. *Concessione dell'abito.*

Noi, tenendo presente il contenuto del predetto Breve, su consiglio dei dilette nostri figli Cardinali di S. R. C., deputati dall'autorità Apostolica allo stato dei Regolari, con la presente concediamo, per autorità Apostolica, a Camillo e agli altri Superiori e persone di detta Congregazione, il permesso e la facoltà di portare in perpetuo, sulle loro vesti a lato destro, una Croce di panno grosso di colore rossiccio, detto in volgare *tanè*.

3. *Clausola derogatoria e data.*

Ciò vale nonostante qualsiasi Costituzione e Ordinazione Apostolica o qualunque altra contraria disposizione.

Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore, il giorno 26 Giugno 1586, secondo anno del Nostro Pontificato.

Tho. Thom. Gualteruzio

La bolla del 21 settembre 1591
« Illius qui pro gregis »
del Papa Gregorio XIV

B V L L A
S.^{MI} D. N. D. GREGORII
DIVINA PROVIDENTIA
P A P A E X I I I I.
A P P R O B A T I O N I S & Confirmationis
R E L I G I O N I S, eorum qui M I N I S T R I
I N F I R M O R V M appellantur.
A C P L V R I M O R V M P R I V I L E G I O R V M
eisdem concessorum per Suam Sanctitatem.



R O M A E, Apud Impressores Camerales.

La Compagnia dei « Ministri degli Infermi », approvata da Sisto V nel 1586, viene nuovamente confermata ed è eretta in Religione o Ordine dei « Chierici Regolari dei Ministri degli Infermi ». Vi sono esposti il fine speciale, la forma di vita e le norme dell'Ordine stesso. È data facoltà di professione dei quattro Voti solenni e sono concessi vari privilegi.

GREGORIO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO.

A perpetua memoria.

Esordio - Formula di vita.

Svolgendo qui in terra, benché senza merito, l'ufficio di Colui che per la salute del gregge del Signore non ha rifiutato di essere sacrificato sull'altare della Croce, Noi siamo sollecitati da assidua premura e spinti da costante pensiero a prendere a cuore tutte quelle attività che sono state piamente istituite nella nostra Città per venire incontro alle necessità non solo corporali ma anche spirituali dei poveri infermi di Cristo. Sosteniamo perciò, con la nostra Apostolica protezione, quanto provvidenzialmente fu già finora effettuato, perché rimanga stabile per sempre e integro. E perché i fedeli di Cristo concorrano generosamente a proseguire in questi impegni, sosteniamo i fedeli stessi con doni spirituali, affinché con ciò siano resi più pronti alla grazia divina e in essi cresca sempre più, di giorno in giorno, lo slancio verso la carità e la misericordia. E concediamo altre facoltà secondo quanto riteniamo utile e salutare nel Signore.

Recentemente il Papa Sisto V, nostro Predecessore, essendogli state sottoposte fondate ragioni e a seguito di suoi personali accertamenti, ha approvato in perpetuo la Congregazione intitolata e denominata *Ministri degli Infermi*, allora costituitasi in Roma, mediante sua lettera scritta in forma di Breve, e poi confermata secondo quanto è contenuto in quella stessa lettera. Inoltre, come ci risulta, i figli, Camillo de Lellis, attuale Prefetto della stessa Congregazione, e altri suoi compagni, desiderando continuare nel vincolo della carità, servire Dio con maggiore serenità d'animo e accrescere e conservare l'unione in Cristo della loro Congregazione, hanno emanato una propria formula di vita, in base a quanto hanno riscontrato come utile al loro fine nella precedente esperienza.

Infine risulta che l'Istituto degli stessi Camillo e Compagni, costituito sotto detta formula di vita, è gradito e accetto ai fedeli, ed è così utile e necessario al sollievo del prossimo, che la stessa Congregazione è assai cresciuta nel numero di soci e molti fedeli desiderano grandemente con sommo desiderio ed affetto essere ricevuti ed ammessi in detta Congregazione.

Ecco di seguito il tenore di tale formula di vita.

1. *Fine generale e particolare della Congregazione. Obbligo delle Costituzioni.*

Chiunque si propone di dedicarsi per sempre a questo servizio di carità, decida di essere morto al mondo e a tutte le cose del secolo, e di vivere solamente per Cristo, e si unisca a noi per espiare i suoi peccati, sotto il giogo soavissimo della perpetua Povertà, Castità e Obbedienza e nel perenne Servizio ai malati, anche se colpiti dalla peste, non solo negli Ospedali, ma anche nelle Infermerie delle carceri, dove gli ammalati sono grandemente afflitti da necessità sia corporali che spirituali. Per tutte queste cose (coll'aiuto di Dio) verranno date delle regole in forma di Costituzioni — da pubblicarsi a suo tempo —, con le quali non intendiamo obbligarci sotto pena di peccato, eccetto che per gli impegni da noi assunti col vincolo dei voti.

2. *La povertà dei Mendicanti.*

Intendiamo che la nostra povertà sia quella dei Religiosi Mendicanti, di coloro cioè che non ricevono nessun profitto o reddito né come persona singola, né come comunità. Per questo procureremo ciò che è necessario mediante l'umile esercizio del mendicare di porta in porta, o con le elemosine che i fedeli spontaneamente ci faranno. Nessuno andrà a questuare direttamente e di sua iniziativa, ma solo coloro ai quali tale incarico viene imposto dall'obbedienza per l'utilità comune.

3. *Governo della Congregazione.*

Il Superiore di tutta la Congregazione sarà chiamato Prefetto Generale. Il suo incarico durerà finché egli vivrà. Avrà anche quattro Soci nel governo, detti Consultori. Essi però saranno eletti quando la Congregazione avrà un maggior numero di uomini idonei; anch'essi resteranno in carica fintanto che vivrà il Prefetto Generale. Il loro voto sarà decisivo come quello del Prefetto, salvo che il Prefetto abbia diritto a un voto doppio ed essi singolarmente a un voto semplice. Niente di quanto, secondo le Costituzioni fatte o da fare, dev'essere stabilito coi Consultori, verrà deciso senza la loro consultazione e decisione; vince la maggioranza dei voti. Perché poi non capiti che ci sia dubbio in caso di parità di voti, sia deputato un religioso saggio della Congregazione che col suo voto (in quanto è richiesto dalla necessità) aumenti il numero della parte che ritiene

migliore. Il Prefetto, unitamente ai Consultori, avrà la potestà sia di interpretare e spiegare ciò su cui fosse sorto un dubbio, a riguardo del nostro Istituto (che qui è succintamente descritto), sia di fare nuove Costituzioni per migliorare la disciplina della Congregazione.

Le Costituzioni saranno dapprima sperimentate con l'uso, poi approvate dal Capitolo o dalla Congregazione Generale, come si riterrà opportuno. Il Prefetto Generale e i Consultori eleggano i Prefetti degli altri luoghi dove avrà sede la Congregazione e i Provinciali e i Visitatori che saranno necessari. L'elezione del Prefetto Generale e dei Consultori dev'essere invece fatta nella Congregazione Generale.

Per il momento il Generale sarà eletto con i suffragi della maggioranza di quelli che ora portano la Croce e secondo una forma da stabilire. Il Generale, subito dopo che è stato eletto, emetta solennemente la professione dei quattro Voti, cioè di Obbedienza, di Povertà, di Castità e — ciò che costituisce lo scopo precipuo di questo Istituto — del perenne (come è stato detto) Servizio agli ammalati; quindi davanti a lui, o davanti a colui al quale egli ha affidato tale incarico, emetteranno allo stesso modo la professione tutti quelli che hanno dato buona prova di sé e sono stati giudicati idonei e degni.

4. *Servizio agli infermi negli ospedali. Quanto si deve evitare di fare.*

Vogliamo inoltre che i nostri vengano inviati negli ospedali, con l'ordine dei loro Superiori (e il consenso dei Prefetti di quegli ospedali), e che si comportino in modo tale da non assumere, in quei luoghi, nessun ufficio pubblico o carica, o l'amministrazione delle entrate; che tutti poi si dedichino alla cura sia corporale che spirituale dei malati e qualcuno di essi faccia le guardie notturne e diurne e in nessun caso manchino dall'essere vicini agli agonizzanti fintantoché passino da questa vita.

Se i Responsabili degli Ospedali o gli Amministratori volessero — come fanno con gli altri poveri — offrirci qualcosa in elemosina, sia giornalmente che mensilmente o annualmente o per diversi anni, la nostra Congregazione non avanzi nessun diritto di esigerlo; ma riceva con gratitudine ciò che viene liberamente offerto. Noi infatti ci dedichiamo alla cura dei malati non per mercede o perché indotti da speranza di guadagno ma per l'obbligo che deriva dal nostro Istituto. Pertanto i nostri non prendano nessun dono dai malati degli ospedali, né denaro, né nessun'altra cosa, neppure attraverso interposte persone. Non vengano accettati come nostra proprietà legati di persone

che sono decedute negli Ospedali. Coloro che negli ospedali svolgono la funzione di Ufficiali o di inservienti non vengano accolti nella nostra Congregazione senza il consenso di coloro che sono preposti a quei luoghi.

5. *Servizio agli infermi nelle case private.*

Per esperienza sappiamo che a sopportare svariate, enormi difficoltà e pene interiori sono soprattutto coloro che, al di fuori degli Ospedali e delle Carceri, sono colpiti da malattia in altri luoghi; e questo capita particolarmente alle persone di bassa condizione sociale, popolani, forestieri che vivono in affitto. Vogliamo perciò che, con l'aiuto del Signore nostro Gesù Cristo, i Nostri li visitino e — per quanto si possa fare — procurino ad essi consolazione, esortazione e altre cose di tal genere, secondo le Costituzioni che si faranno.

Prima che essi perdano l'uso dei sensi, li inducano — rispettando la condizione personale di ciascuno — a testimoniare la fede, secondo la formula prescritta dalla Santa Chiesa; e quando la malattia si aggrava, i nostri vegolino giorno e notte presso di loro, raccomandino l'anima e li aiutino con opportune raccomandazioni. Si ponga particolare impegno ad accompagnare i malati con pie esortazioni, affinché non soccombano alle tentazioni e siano confortati a superare il timore del passaggio da questa vita, in modo da raccomandare l'anima in maniera devota e diligente. Si faccia soprattutto attenzione che nessuno di coloro che vengono mandati a visitare gli ammalati a domicilio, a far loro la carità ed a prestare la propria opera, riceva alcun dono, o cose, o soldi né alcuna remunerazione anche piccola, o elemosina. Tutto venga fatto ed esercitato per la sola gloria del Signore Dio e la salvezza delle anime.

Affinché sia scongiurato ogni motivo di personale utilità e nessuno aspiri ad averne vantaggio, in nessun caso i Nostri facciano da testimoni per le disposizioni dei malati, né diano consigli, né esortino a dare qualcosa in elemosina, o fare testamento, o a lasciare legati a nostra proprietà e utilità.

6. *L'Ufficio Divino.*

A motivo dei numerosi impegni del nostro Istituto, coloro che saranno iniziati ai sacri ordini reciteranno ogni giorno l'Ufficio Divino, non in coro ma privatamente e singolarmente; gli altri recite-

ranno la terza parte del Rosario o il piccolo ufficio della Beatissima Vergine.

7. *Le Processioni. I Religiosi sono sotto la speciale cura della Santa Sede.*

I Religiosi non prenderanno parte alle processioni — anche se particolarmente solenni — e alle altre funzioni straordinarie (alle quali devotamente partecipano gli altri Ordini religiosi), per poter prestare più liberamente e più assiduamente la loro opera agli ammalati. In questo ministero desideriamo che perseverino, direttamente sottomessi alla cura, all'attenzione, alla speciale protezione e difesa del Papa e della Santa Sede Apostolica.

8. *Esercizi di pietà e di mortificazione.*

Per ricreare ed alimentare il proprio spirito e poter conseguire la grande ricchezza della grazia divina e così eseguire con carità i propri uffici ed impegni, i Nostri si eserciteranno nell'orazione mentale e vocale e quindi nell'esame di coscienza, facendo frequentissimo uso del Sacramento della confessione e della Comunione del Corpo di Cristo, e anche di alcuni atti di penitenza che saranno disposti in modo completo e particolareggiato nelle Costituzioni.

9. *Il Noviziato.*

Poiché i Nostri, per provvedere all'altrui salute, devono vivere assiduamente a contatto con la gente, vogliamo che i Novizi una volta accettati, dopo accurato esame — secondo la forma delle Costituzioni da emanare —, vengano lasciati in prova per due anni prima di essere ammessi alla Professione. Coloro che, trascorso il biennio, secondo il criterio da stabilire nelle Costituzioni saranno dai Superiori ritenuti idonei, faranno la professione.

10. *L'abito dei Religiosi.*

La veste sarà quella dei poveri e di colore nero, come quella dei semplici sacerdoti. Si cucisca al mantello e alla tonaca di quelli che hanno fatto la Professione, nella parte destra, una croce bislunga, della lunghezza di un palmo, di panno color castano, popolarmente detto *tanè*.

11. *Numero dei laici e di quanti devono essere destinati agli ordini sacri.*

La finalità del nostro Istituto richiede che debba essere di gran lunga maggiore il numero dei Laici rispetto ai Sacerdoti. Per questo stabiliamo che sono da destinarsi agli Ordini Sacri solo coloro che il Prefetto Generale assieme ai Consultori — o altri Superiori con il permesso dei medesimi — avranno giudicato idonei non solamente agli stessi Ordini Sacri, ma anche adatti al Nostro Ministero, in base alle prescrizioni delle Costituzioni, e secondo le necessità.

12. *Gli studi.*

Riteniamo che sia necessario adottare questo stesso criterio nei confronti dei Chierici che verranno ammessi agli studi: si applicheranno nello studio secondo le regole delle stesse Costituzioni, in modo da non tralasciare gli impegni della disciplina e dell'assistenza ai malati (come sembrerà giusto ai Superiori).

13. *Luoghi di ricreazione e di cura. Abitazione dei Novizi.*

Poiché queste occupazioni, congiunte alla disciplina spirituale, comportano fatiche e incomodi, e poiché siamo costretti a frequentare luoghi malsani e difficili, sappiamo per esperienza che, per tutelare la salute di coloro che hanno fatto il loro dovere nel Signore, si presenta la necessità di un luogo in cui liberarsi dall'odore pesante e dal puzzo accumulati, all'aria pura, libera e salubre, e dove i Nostri possano riprender fiato dopo tante fatiche e veglie. Desideriamo che tale luogo sia pure destinato ai nostri che si riprendono da malattia, affinché abbiano a recuperare più rapidamente le forze perdute. Per questa ragione la Congregazione potrà avere un simile luogo, e pensiamo che con ciò rimanga salva ed integra la povertà alla quale siamo consacrati. Il genere di tale località sarà definito dalle Costituzioni. La Congregazione, poi, potrà avere, nelle città dove sono educati i Novizi, un'abitazione per gli stessi separata dalla casa dei Professi.

14. *Completa approvazione pontificia di questa formula di vita.*

Poiché, come abbiamo accertato, in ciò che è stato sopra affermato non si trova nulla che non sia buono e salutare, Noi vogliamo fare in modo che Camillo e i suoi compagni siano tanto più facilitati ad attuare il loro pio progetto di vita, quanto più si sono convinti di

esser oggetto della più grande grazia e benevolenza della Sede Apostolica, e che le cose sopra esposte sono difese e confortate dal patrocinio della stessa Santa Sede.

Assolviamo, perciò, e riteniamo assolti Camillo e Compagni da qualsiasi scomunica, sospensione ed interdetto, da altre sentenze ecclesiastiche, da censure e da pene decretate, per qualsiasi ragione o causa, dal diritto o da persona, e se in qualsiasi modo essi sono tuttora vincolati da qualcuna di tali pene, sono assolti con effetto immediato per tutta la serie delle stesse, in forza del presente decreto.

Inoltre riteniamo che la data della detta lettera e tutte le cose precedentemente enunciate per quanto riguarda i contenuti, le occasioni e le cause siano completamente valide e che le circostanze che ancora dovevano esser precisate sono qui sufficientemente espresse e inserite.

Con « Motu proprio », quindi, non tanto per l'istanza di petizione presentata da parte dei soprannominati Camillo e Compagni, o di altri per loro, ma a seguito di una nostra sicura indagine e in base alla piena potestà Apostolica, approviamo in perpetuo e confermiamo, con il contenuto della presente e secondo la competenza dell'autorità Apostolica, le cose anzidette, tutte e singole, come quelle riguardanti il profitto spirituale delle anime; e a questo decreto attribuiamo e poniamo valore di stabilità perenne ed inviolabile nonché il nostro patrocinio. Intendiamo infine supplire per sempre a tutti e singoli i difetti — tanto di diritto quanto di fatto — di ogni genere di formalità, anche sostanziali, che qui si fossero dovute necessariamente esprimere e inserire.

15. *Il Sommo Pontefice come Protettore di questa Congregazione.*

Accettiamo e ammettiamo sotto la speciale e immediata protezione Nostra, di questa Santa Sede Apostolica e del Beato Pietro, i suddetti Camillo e Compagni, la stessa Congregazione e tutti i suoi membri, ora e nel tempo futuro, in qualsiasi luogo si trovino.

16. *I Quattro Voti solenni. Erezione della Congregazione in Religione (cioè in Ordine).*

Concediamo pure, per maggior garanzia, a Camillo, ai suoi Compagni e a tutti i membri della Congregazione, che — quando sembrerà loro opportuno — possano emettere i voti fondamentali della vita religiosa di cui abbiamo già parlato, ossia di Povertà, Castità, Obbe-

dienza e di perenne Servizio agli ammalati, secondo le modalità della predetta formula di vita.

Il Superiore che dev'essere eletto questa prima volta, professerà solennemente nelle mani di qualunque persona costituita in dignità, sia di ordine ecclesiastico che secolare, come pure di qualsiasi Ordine Regolare. Tanto il Superiore quanto gli altri che saranno Superiori pro tempore, e i Compagni della stessa Congregazione, sotto il nome di Chierici Regolari Ministri degli Infermi, viventi in comunità e in comunione di beni, abiteranno assieme, in luoghi già concessi quanto da concedere in futuro, sotto la suddetta immediata e speciale protezione. Fra di loro eleggeranno il Superiore, che si chiamerà Prefetto, come è detto sopra. Tutto ciò secondo la loro formula di vita.

17. *Ammissione degli aspiranti.*

Concediamo che possa essere accolto qualsiasi altro chierico secolare — qualunque sia il suo grado — o laico, che, sotto l'ispirazione di Dio, intendano abbracciare tale proposito e stato di vita comunitaria e conformarvisi. Dopo il periodo di prova previsto dalla loro formula di vita, li ammetteranno alla Professione dei Voti — emessa nelle mani del loro Superiore o Prefetto — e alla vita comune.

18. *Facoltà di stabilire Costituzioni.*

Potranno di loro autorità stabilire tutte quelle Costituzioni particolari che riterranno opportune per realizzare lo scopo della Congregazione o Ordine, purché siano conformi alla gloria di Dio Onnipotente e all'utilità del prossimo. Possono cambiare, o abrogare del tutto queste stesse Costituzioni, sia quelle fatte fino ad ora quanto quelle da fare, secondo l'opportunità dei tempi, dei luoghi, delle circostanze. Possono anche stabilirne altre di nuove, metterle per esteso e pubblicarle come valide. Tutte queste, dopo che siano state cambiate o rifatte, pubblicate, esaminate dal Vicario di Roma e approvate, per ciò stesso vanno ritenute valide, confermate dalla predetta Autorità Apostolica e approvate e anche nuovamente concesse, e anche quelle emesse in qualsiasi modo dal Prefetto o altri Superiori di detta Congregazione, purché non siano contrarie ai sacri Canoni, ai Decreti del Concilio di Trento, alle regolari norme della stessa Congregazione. Come è detto innanzi, l'Ordine è tenuto a conservare le Costituzioni stabilite dall'inizio o modificate successivamente secondo il fine del-

l'Istituto, senza il bisogno di una nuova approvazione della Sede Apostolica.

19. *Comunicazione dei privilegi.*

Camillo e Compagni, e i Prefetti Generali in carica « pro tempore » e tutte le altre singole persone della Congregazione, possono usufruire, possedere, usare, godere di tutti e singoli i privilegi, anche di quelli degni di particolare menzione, esenzioni, immunità, indulgenze, facoltà, libertà, autorità, indulti, favori, prerogative, concessioni e grazie già concessi in diversi modi ai Monaci Cistercensi, Cluniacensi e di S. Benedetto, ai Chierici Regolari, ai Sacerdoti collegiali della Compagnia di Gesù, ai Canonici della Congregazione Lateranense e a qualunque altro Chierico Regolare o Frate o Persona di altri Ordini e Congregazioni, sia Mendicanti che non Mendicanti, sia per quanto riguarda le cose spirituali che temporali, particolari o generali, concesse anche comunicativamente dai Romani Pontefici nostri Predecessori o in qualsiasi modo dalla Sede Apostolica. Tali privilegi, tuttavia, devono essere tuttora in vigore; non sono cioè compresi quelli che hanno avuto qualche revoca o che sono contrari ai decreti del Concilio di Trento, o alle norme regolari della stessa Congregazione. Di tali privilegi possono o potranno in qualsiasi modo usare, possedere, usufruire e godere, tanto in vita che in punto di morte, anche nei confronti della remissione dei peccati e della liberazione dalle relative pene. A tutti questi privilegi tutti i Soci possono e debbono aver parte, uniformemente e a pari diritto, senza nessuna differenza, come se fossero concessi nominativamente e in forma speciale e generale alla Congregazione, ai Prefetti, ai Compagni e alle persone, e alle loro Case, Chiese e Oratori stessi.

20. *La facoltà di assolvere.*

Al Prefetto Generale in carica « pro tempore » è concesso di assolvere con propria autorità o per mezzo di un altro o di altri a ciò da lui pro tempore delegati, tutti e singoli i Soci della sua Congregazione, e le persone che sono temporaneamente sotto la sua obbedienza, disciplina e direzione, da tutti e singoli i loro peccati commessi prima o dopo l'ingresso in detta Congregazione. Inoltre, per Apostolica autorità, concediamo di assolvere, ma solo in foro di coscienza, coloro che sono incorsi in qualsiasi sentenza di scomunica, sospensione e interdetto, o in altre sentenze ecclesiastiche e secolari,

o in censure e pene in qualsiasi modo irrogate e promulgate da diritto o da persona, non però a titolo nominativo; oppure coloro che celebrano o ricevono i divini misteri in luoghi subordinati all'interdizione ecclesiastica, o quelli che sono vincolati da censure del genere, e che per questo o diversamente per qualsiasi causa o capo d'accusa — eccetto che di omicidio volontario, di bigamia e mutilazione fisica — sono incorsi in irregolarità.

Concediamo inoltre di dispensare da tali sentenze, se fosse necessario, anche mediante la riabilitazione e la rimozione di inabilità e della macchia di infamia, in modo che, così assolti e dispensati temporaneamente, qualora escano dalla Congregazione ricadono nuovamente nelle precedenti sentenze e censure dalle quali erano stati assolti.

21. *Ricevimento degli Ordini Sacri.*

Agli stessi Compagni e Fratelli della Congregazione già professi e ad ognuno di essi è concesso di essere promossi agli Ordini Sacri, anche del Presbiterato, sotto il titolo di povertà di tale Congregazione, da parte di qualsiasi Vescovo Cattolico da essi prescelto che abbia il benessere e sia in comunione con la Sede Apostolica, con il permesso tuttavia del Prefetto o di un altro Superiore secondo le loro Costituzioni. Gli stessi Vescovi possono conferire i medesimi Ordini ai Compagni senza l'obbedienza e ogni altra promessa o obbligo.

22. *Assoluzione in caso di nascita irregolare.*

Al Prefetto Generale in carica « pro tempore » o, con una licenza, ai Prefetti inferiori degli altri luoghi, o ai Provinciali della Congregazione in carica « pro tempore » e ai loro Vicari e Luogotenenti, concediamo di promuovere le persone della Congregazione che hanno avuto una nascita illegittima, dovuta anche ad adulterio, sacrilegio, incesto e a qualsiasi altra unione peccaminosa, illecita, proibita o abominevole, dopo aver emesso i voti in detta Congregazione, a qualsiasi Ordine Sacro, anche al Presbiterato, nonostante tali precedenti, e in forza di questi Ordini esercitare il proprio ministero all'Altare. Inoltre a tali persone è concesso di essere elette, ammesse, assunte a qualsiasi incarico, delegazione, prelatura ed ufficio della Congregazione, e di gestire ed esercitare tali incarichi.

23. *Erezione delle Case.*

Concediamo al Prefetto e Compagni della Congregazione che tutti i Luoghi o Case ad essi donati per abitarvi — o da essi avuti in qualsiasi modo — possano essere eretti, costituiti o fatti costituire liberamente e lecitamente in Case e Oratori dell'Ordine e Congregazione, senza una nuova approvazione della Sede Apostolica. Inoltre se capita al Prefetto e agli stessi Compagni di edificare e costruire qualche Casa, Chiesa, Oratorio o qualsiasi altro luogo di detta Congregazione, o se ciò fosse demandato da testamento di qualche persona, o se capitasse che in qualche modo venisse offerta una Casa o Chiese o Oratori o luoghi simili con tutto il necessario e opportuno per tale scopo, concediamo che si possa costruire, edificare e accettare il luogo offerto per tale costruzione, e che le stesse Case, Chiese, Oratori, stanze, in qualsiasi luogo costruite secondo le necessità dai suddetti Compagni, o ad essi donate, per il fatto stesso che furono costruite o donate, per Autorità apostolica concediamo che siano erette, approvate e confermate. E qualsiasi beneficio dato dai fedeli a favore di tali Case o Oratori, o per il sostentamento e mantenimento delle persone che ivi temporaneamente dimorano, i lasciti e i legati possono immediatamente — in forza della predetta Autorità — essere in perpetuo annessi e fatti propri e censiti, e le Chiese e i predetti Oratori con i Cimiteri possono essere benedetti o consacrati da qualsiasi Vescovo, e qualora siano in qualsiasi modo profanati, possono essere riabilitati, anzi debbono esserlo; tutto ciò per sempre concediamo e approviamo, stabiliamo e ordiniamo.

24. *Appello contro la modifica della Regola.*

Vogliamo che non si possa fare appello contro la modifica della Regola della Congregazione fatta secondo le norme, affinché meglio sia conservata la forza della disciplina, né che tale appello sia accolto da alcun giudice e che in nessun modo possa essere richiesto l'esonero o l'esenzione dagli obblighi.

25. *Prelature ed altre cariche.*

Il Prefetto Generale della Congregazione in carica pro tempore non può accettare nessuna carica al di fuori dell'Istituto o Congregazione senza l'autorizzazione della Congregazione stessa, e nessuno dei Religiosi può accettare o essere chiamato a Prelature o qualsiasi altra

dignità senza il consenso del Prefetto Generale ed una espressa licenza, la quale non può essere concessa se a tali cariche non siano stati obbligati per necessità del momento dal Pontefice Romano sotto comando di obbedienza.

26. *I Confessori dei Religiosi.*

Ciascun socio della Congregazione deve confessare i suoi peccati al proprio Prefetto o a colui o coloro che sono da lui deputati, o altrimenti designati o da designare secondo le norme della Congregazione, a meno che al riguardo non abbia avuto dal proprio Prefetto la facoltà di scegliere un altro Confessore.

27. *Passaggio ad un altro Ordine.*

Vietiamo che alcuno, dopo aver emesso i Voti secondo le Costituzioni o gli ordinamenti della stessa Congregazione, possa passare a qualsiasi altro Ordine, anche se approvato dalla Sede Apostolica (con la sola eccezione dell'Ordine dei Certosini). Coloro che, come s'è detto, sono usciti dall'Ordine o associazione, non possono essere ammessi, accolti o tratti in nessun altro Ordine, eccetto che presso i Certosini.

28. *Gli Apostati.*

Il Prefetto Generale stesso e gli altri Prefetti di grado inferiore della Congregazione possono direttamente scomunicare, arrestare, incarcerare, costringere e sottomettere alla propria disciplina le persone uscite nel suddetto modo o qualsiasi altro Apostata della Congregazione, e anche qualunque altro trasgressore, e chiunque risulterà meritevole di ciò, in qualsiasi situazione tali Apostati vengono trovati. Inoltre, se fosse necessario, possono invocare, a tale scopo, l'aiuto del braccio secolare.

29. *Aggregazione all'Ordine.*

Al Prefetto Generale o anche, per sua licenza, ai Prefetti dei Luoghi o Superiori della Congregazione — anche se in carica « pro tempore » —, è concesso aggregare nella propria Congregazione qualsiasi altro secolare, Laico, Chierico o già costituito nell'Ordine del Presbiterato, per aggiungerlo all'esercizio delle pie opere di misericordia e carità. Coloro che sono in tal modo aggregati godano e usufrui-

scano di tutte e singole le indulgenze e grazie spirituali della stessa Congregazione, anzi si sentano obbligati a goderne ed usufruirne e conseguano tali benefici, purché compiano ed esercitino quelle opere che sono state prescritte per ottenerli.

30. *Gli Oratorii.*

Al Prefetto Generale e agli altri Superiori, nonché — grazie alla loro facoltà — a tutti i Fratelli e Soci della Congregazione dei Ministri degli Infermi costituiti nell'Ordine del Presbiterato, concediamo e permettiamo di poter liberamente e lecitamente avere, con piena competenza, Oratorii, nei luoghi dove vivono e in quelli dove capita di abitare temporaneamente, e in essi celebrare la Messa e i Divini Uffici e ricevere i Sacramenti della Chiesa.

31. *Privilegio dell'esenzione.*

Rendiamo esenti e liberiamo completamente la stessa Congregazione dei Ministri degli Infermi e tutti i suoi Membri, e le singole Persone, e i loro beni e qualsiasi cosa da ogni Superiorità, Giurisdizione, Correzione, Visita degli Ordinari e dei Vescovi di qualsiasi luogo, salve restando tuttavia le disposizioni dei decreti del predetto Concilio.

32. *Vantaggi già concessi ad altri sono estesi anche ai Nostri.*

Inoltre i privilegi, le indulgenze, le prerogative, le esenzioni, le immunità, le grazie e gli indulti concessi ai Monaci, ai Frati, alla Compagnia di Gesù, ai Canonici e alle altre Persone menzionate sopra, tanto nelle cose spirituali quanto in quelle temporali, tanto in particolare quanto in generale, concessi anche per partecipazione — come vien detto sopra — li estendiamo per sempre ed allarghiamo al Prefetto Generale, anche se in carica « pro tempore », agli altri Soci, anche singoli, di tale Congregazione dei Ministri degli Infermi, e riteniamo e dichiariamo che tali vantaggi hanno valore per i suddetti e debbono avere il loro pieno effetto.

33. *Le indulgenze.*

Volendo poi provvedere al bene delle anime e confidando nella misericordia di Dio Onnipotente e nell'autorità dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo, a tutti e singoli i cristiani che veramente pentiti,

confessati e rinvigoriti dalla Santa Comunione, entreranno nella Congregazione, concediamo ed elargiamo per la misericordia del Signore, nel giorno del loro primo ingresso, in quello in cui vengono accettati dall'Istituto e in quello dell'emissione della Professione, l'indulgenza plenaria e la remissione di tutti i loro peccati.

A coloro inoltre che permangono nella Congregazione per tutta la vita, concediamo l'indulgenza e la remissione dei peccati — secondo la forma solita del Giubileo dell'Anno Santo in Roma — al momento della loro morte, purché similmente pentiti, confessati — se ciò potè essere fatto agevolmente — e comunicati, specialmente se la morte è avvenuta in soccorso del prossimo a motivo della peste o di qualunque altra malattia contagiosa.

Inoltre vengono concesse tali indulgenze ad ogni prima domenica del mese a quelli che — pentiti, confessati e comunicati — perseverano nell'esercizio delle opere pie di misericordia e di carità.

E vogliamo che i medesimi Soci, sia Religiosi della Congregazione, sia aggregati ad essa, — come vien detto sopra — godano e posseggano tutte e singole le indulgenze concesse ai Religiosi stessi, ogni volta che prestano servizio agli ammalati, li visitano di notte, li curano rifacendo loro i letti, dando loro da mangiare, aiutandoli, disponendoli a morir bene, insegnando loro la strada della salvezza e la dottrina cristiana, e infine esercitando la carità sia spirituale che corporale ad edificazione delle Anime, amministrando i Sacramenti della Chiesa e facendo altre cose simili a riguardo di qualsiasi delle suddette opere pie.

Inoltre a tutti e singoli gli Incaricati e Ministri e alle altre Persone della Congregazione che rimangono in Casa per malattia o per obbedienza o per altra causa, se reciteranno cinque volte il Padre Nostro e l'Ave Maria, noi concediamo, per la misericordia del Signore, l'indulgenza di venti anni e di altrettante quaresime, per il debito delle penitenze che in qualsiasi modo hanno contratto.

34. *I Benefattori.*

Concediamo e accordiamo che tutti e singoli i Benefattori della Congregazione possano essere partecipi di tutti i meriti che vengono lucrati nella Congregazione.

35. *Clausola tutelativa.*

Stabiliamo che queste stesse Lettere non devono essere minimamente sottomesse a qualsiasi revoca, sospensione, limitazione, deroga

di simili o diverse indulgenze o altre grazie, o ad altre disposizioni contrarie — anche in favore della Basilica del Principe degli Apostoli per quanto riguarda Roma, o della Santa Crociata, o anche fatte da Noi, o da altri Romani Pontefici nostri Predecessori e dalla Sede Apostolica, anche con documento specifico —, o ad altre simili per pienezza di potestà, o fatte secondo le circostanze in qualsiasi modo su istanza di qualsiasi Imperatore o Re, e da tali disposizioni contrarie le Nostre devono essere sempre esentate, e ogni volta che quelle verranno emanate, le Nostre devono essere e ritenersi confermate nel valore originario, pienamente reintegrate e come nuovamente concesse.

36. *Clausola abrogata.*

E così noi stabiliamo che si tolga a qualsiasi giudice e commissario pur rivestito di autorità, anche Cardinali di Santa Romana Chiesa e Giudici del Palazzo Apostolico, la facoltà e l'autorità di giudicare ed interpretare in modo diverso, e in ogni caso si debba giudicare e definire atto nullo ed invalido se qualcuno di qualsivoglia autorità, scientemente o ignorantemente, cercherà di stabilire cose diverse da quelle definite.

37. *Gli esecutori e i difensori.*

Per questo, ai Venerabili Vescovi di Ostia e Tuscolano nostri Fratelli, al diletto Figlio Uditore Generale delle Cause della Curia della Camera Apostolica, ordiniamo, attraverso scritti Apostolici, con uguale decreto, che essi stessi, o due, o uno di essi, per sé o attraverso un altro, o altri, facciano osservare, su Nostra autorità, le Lettere presenti e tutto ciò che contengono, dove e quando sarà opportuno e tutte le volte che sarà richiesto da parte del Prefetto e dei suoi Soci, pubblicandole solennemente, favorendo la loro prima applicazione col presidio di una efficace difesa. E non permettiamo che il Prefetto o i confratelli siano da alcuno molestati o inquietati, frenando gli oppositori con la nostra autorità, e trascurando ogni richiesta di appello.

38. *Deroga a decreti contrari.*

Tutto quanto sopra è affermato vale: nonostante la disposizione del papa Bonifacio VIII, di pia memoria, nostro Predecessore, con la quale si stabilisce che gli Ordini dei Mendicanti non presumano di accettare Luoghi per abitarvi, né di cambiare quelli ricevuti senza una speciale

licenza della Sede Apostolica che faccia espressa menzione di tale proibizione; nonostante le prescrizioni del Predecessore papa Sisto e del Concilio di Poitiers contro gli illegittimi, e di qualunque altro Romano Pontefice nostro Predecessore; nonostante la Nostra decisione di non concedere indulgenze simili a quelle concesse, con Costituzioni e Ordinazioni apostoliche, ai Cistercensi, Cluniacensi di S. Benedetto, Mendicanti, Compagnia di Gesù, Canonici lateranensi e Ordini del genere; nonostante disposizioni corroborate da giuramento, conferma Apostolica o di qualsiasi altra autorità; nonostante quanto stabilito da statuti, consuetudini, e anche privilegi, indulti e lettere Apostoliche, per qualsiasi persona, da parte dei suddetti Romani Pontefici nostri Predecessori, o da parte Nostra o della detta Sede, anche mediante « Motu » e con conoscenza e pienezza di potestà; nonostante simili decreti e qualsiasi legge derogatoria, e altre clausole più vincolanti e straordinarie, o irritanti, e altri decreti in genere o in specie, e diversamente o in ogni modo e anche più volte concessi, approvati e rinnovati. Dalle precedenti prescrizioni, tutte e singole — anche se su di esse e sul loro contenuto si sarebbe dovuto fare una menzione speciale, specifica, esplicita e singola, non invece mediante clausole generali che sono però di pari forza —, tenendo presente espressamente quanto contengono, pur conservando esse per altro verso la loro validità, tuttavia e solo in questa occasione, con un « Motu » di pari valore, in modo speciale e espressamente, deroghiamo nonostante tutte le prescrizioni contrarie.

Ciò vale anche per coloro che congiuntamente o individualmente, per indulto della stessa Sede, non possono essere interdetti, sospesi o scomunicati mediante lettere Apostoliche, le quali non fanno menzione piena ed espressa e parola per parola ad un indulto di questo genere.

39. *La fedeltà delle copie.*

Vogliamo che alle copie della presente Lettera, anche se stampate, purché sottoscritte per mano di un pubblico Notaio, e munite del sigillo di un canonico Metropolitano o altro della Chiesa Cattedrale, o di persona costituita in dignità ecclesiastica, venga attribuita la stessa validità, in foro giudiziario e fuori, che verrebbe data alle presenti qualora fossero esibite o mostrate.

40. *Sanzione penale. Data.*

A nessuna persona è minimamente permesso di infrangere o, con atto temerario, opporsi a questa pagina della nostra assoluzione, appro-

vazione, conferma, aggiunta, apposizione, supplemento, accettazione, ammissione, concessione, indulto, statuto, ordinamento, esenzione, liberazione, estensione, ampliamento, decreto, dichiarazione, scioglimento, mandato, deroga e volontà. Se qualcuno avesse la presunzione di attentare a ciò, sappia che incorre nell'ira di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli, Pietro e Paolo.

Dato a Roma, presso S. Marco, nell'Anno dell'Incarnazione del Signore 1591, nell'undicesimo giorno dalle Calende di Ottobre, primo Anno del Nostro Pontificato.

S. De Ursini

Pro Reverendissimo D. Summatore F. Hierosol.

M. Vestrio Barbanio